

Repertorio n.9376

Raccolta n.3110

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE

"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. ROMA A.S.D."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciannove del mese di ottobre

- 19 ottobre 2023 -

In Roma, Piazzale del Verano n.27, alle ore dodici e zero minuti.

Avanti a me Dottor Fabrizio RUFFO, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente:

- LEONE POMPEO, nato a San Donato Val di Comino (FR) il 29 ottobre 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio,

ma in qualità di Presidente della Associazione: **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. ROMA A.S.D."**, con sede in Roma, Piazzale del Verano n.27, codice fiscale: 80184530584, Partita IVA 02131981009, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma in data 5 aprile 2005 al n.324.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che é qui riunita l'Assemblea della Associazione **"CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO - C.U.S. ROMA A.S.D."**, indetta in questo luogo, ora e giorno

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate di
Roma 4
il 23 ottobre 2023
N. 34768 Serie 1T

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione Commissione verifica poteri;

2. Costituzione uffici assemblea;

2.a Nomina del Presidente dell'Assemblea;

2.b Nomina del Segretario dell'Assemblea;

3. Approvazione Statuto del CUS Roma;

4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto e per

designazione dei presenti il signor Pompeo Leone il quale

chiede a me Notaio di assumere le funzioni di segretario ver-

balizzante, avendo constatato e fatto constatare:

- la convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto mediante

avviso contenente l'ordine del giorno affisso all'albo degli

affissi del C.U.S. Roma;

- la presenza, di persona o per deleghe che restano deposita-

te in atti dell'Associazione, di numero 13 (tredici) aventi

diritto al voto su numero 23 (ventitré) aventi diritto al vo-

to, come risulta dal foglio presenze che si allega al presen-

te atto sotto la lettera **"A"**;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti tre consiglieri

su cinque in persona del Presidente Pompeo Leone e dei Consi-

glieri Angela Balboni e Karimi Morteza;

- che non é presente alcun membro del Collegio dei Revisori,

ma che gli stessi hanno avuto conoscenza della convocazione

della presente assemblea e del relativo Ordine del Giorno in

virtù dell'avviso di convocazione in precedenza citato;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in seconda convocazione a norma di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Sui primi due punti all'Ordine del Giorno, il Presidente dà atto che la commissione appositamente nominata per la verifica dei poteri ha svolto la propria attività con esito positivo, e che pertanto la presente assemblea ha regolarmente provveduto alla nomina del Presidente e del Segretario.

Prendendo la parola sui restanti punti all'Ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che il C.U.S.I. - Centro Universitario Sportivo Italiano, con delibera del 19 luglio 2022, ha statuito che i C.U.S. adeguino il proprio Statuto al nuovo Statuto del C.U.S.I. stesso, in conformità alla citata delibera. Specifica inoltre che il C.U.S.I. ha espresso con Prot. n.1549/9b del 22 settembre 2023 il parere di conformità dello Statuto del CUS Roma ai principi statutari dello Statuto FedeerCUSI, a condizione che venissero adeguate le norme statutarie relative ai requisiti per la nomina di Presidente Onorario, requisiti che illustra all'assemblea, con conseguente aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 20 dello Statuto Sociale.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea i contenuti del

	nuovo Statuto, ed invita l'assemblea stessa a discutere e de-	
	liberare in merito all'approvazione dello stesso.	
	L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ed	
	esauriente discussione all'unanimità delibera:	
	1) di approvare un nuovo testo di Statuto dell'Associazione	
	che, previa lettura da me Notaio datane al costituito, debi-	
	tamente vidimato da quest'ultimo e da me Notaio si allega al	
	presente atto sotto la lettera "B" ;	
	2) - di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di	
	apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte	
	quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere	
	richieste dall'Autorità competente in sede di deposito presso	
	il C.U.S.I.	
	Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle	
	ore dodici e venticinque minuti.	
	Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto al-	
	legato sotto la lettere "A", dichiarando di averne piena ed	
	esatta conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura, unitamente all'allegato "B", al comparente, il	
	quale lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà, e	
	che con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore	
	dodici e quaranta minuti.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a	

mano da me Notaio occupa due fogli per quattro pagine intere

oltre la presente.

F.to Pompeo Leone

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO




ASD CUS ROMA

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Roma, 19 ottobre 2023

Qualifica	Anno	NOME SOCI	FIRMA
Anz.	2023	AMMATURO LEONARDO	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	BALBONI ANGELA	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	CHIAPPORI MARIO	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	KARIMI MORTEZA	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	LEONE MAURO	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	LEONE POMPEO	<i>[Signature]</i>
Anz.	2023	RAOLI LEOPOLDO	<i>[Signature]</i>
Effet.	2023	CALABRESE NICOLA	
Effet.	2023	CAMERELLI CAROL	
Effet.	2023	CARLOZZI CHIARA STELLA	<i>Chiara delle Carozzi</i>
Effet.	2023	DE FLORIO MARIO	<i>[Signature]</i>
Effet.	2023	DI GIOSIA FEDERICA	
Effet.	2023	FELLE EMANUELA	
Effet.	2023	FOGGIA GIUSEPPE	<i>[Signature]</i>
Effet.	2023	FONTANA ALICE	
Effet.	2023	GAUTIERI LORENZO	<i>[Signature]</i>
Effet.	2023	GODI DAN	<i>[Signature]</i>
Effet.	2023	LECCI ALTEA	
Effet.	2023	LEONI DI PIETRO ARIANNA	
Effet.	2023	MARZO LUISA	<i>Luisa Marzo</i>
Effet.	2023	NATALIZIA GIORGIA	
Effet.	2023	ROMANO VALERIO	
Effet.	2023	VOTANO ALESSANDRO	<i>[Signature]</i>

Pauk... [Handwritten note]



Allegato "B" alla raccolta n.3110

S T A T U T O

C.U.S. ROMA

TITOLO I - Natura e scopi

ARTICOLO 1

Definizione

1. Il Centro Universitario Sportivo - C.U.S. (anche CUS) ROMA Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.), con sede legale in Piazzale del Verano 27, 00185 Roma, è una libera associazione sportiva dilettantistica che realizza, nell'ambito territoriale di competenza e in collaborazione con l'Università di Sapienza e Roma3, le finalità istituzionali proprie di FederCUSI, Federazione Italiana dello Sport Universitario, (ente sportivo universitario, ai sensi dell'art.2, lett. b., L. 28 giugno 1977, n.394, dell'art.1, comma 3 L. 3 agosto 1985, n.429, dell'art.6, lett. c., L. 19 novembre 1990, n.341, e successive modificazioni ed integrazioni), in conformità con la predetta normativa, in stretta attuazione dei principi dettati dalla F.I.S.U., nel rispetto dei Principi Fondamentali del C.O.N.I. e degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate vigenti. La denominazione Centro Universitario Sportivo - C.U.S. ROMA A.S.D. non è cedibile a terzi.

2. Il C.U.S. ha operatività limitata presso la Provincia/Città metropolitana di Roma dove ha sede legale l'Univer-

	sità degli Studi di riferimento ovvero presso le Provin-	
	ce/Città metropolitane nelle quali sono presenti le sue sedi	
	secondarie/distaccate.	
	3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, il	
	C.U.S. ROMA potrà richiedere l'autorizzazione al Consiglio	
	Federale di FederCUSI di effettuare attività presso le Pro-	
	vince/Città metropolitane nelle quali non siano state isti-	
	tuite sedi universitarie (principali o secondarie/distaccate).	
	4. Il C.U.S. potrà stipulare accordi con altri C.U.S. per lo	
	svolgimento anche congiunto di attività istituzionali di in-	
	teresse comune presso il proprio territorio di competenza o	
	presso il territorio di competenza dell'altro C.U.S.	
	5. La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di fede-	
	rato a FederCUSI inibisce a chiunque l'utilizzo di tale deno-	
	minazione e preclude, comunque, l'uso di sigle similari o af-	
	fini ed idonee a creare confusione con quelle FederCUSI o	
	C.U.S., ovvero con quella già utilizzata dalla Federazione	
	prima della sua trasformazione (CUSI).	
	6. Il C.U.S. ROMA attua le sue finalità istituzionali	
	nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università	
	degli Studi di Roma Sapienza e Roma3 direttamente e, ferma	
	restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, ammini-	
	strativa e patrimoniale, aderendo a FederCUSI quale Federa-	
	zione di servizi per la promozione della pratica sportiva u-	
	niversitaria e scolastica nelle diverse discipline, in armo-	

nia e coordinamento con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate di settore e in conformità alle rispettive competenze giurisdizionali sportive.

7. Il C.U.S. ROMA considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

8. Il C.U.S. ROMA si conforma allo Statuto di FederCUSI e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

9. Il C.U.S. non può svolgere attività incompatibile con lo Statuto e le finalità di FederCUSI, fermo restando le rispettive competenze del CONI, delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate. In ogni caso le attività sportive (agonistiche e non agonistiche) didattiche e formative si svolgono in conformità agli statuti ed ai regolamenti delle singole Federazioni sportive o Discipline Sportive Associate di competenza.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il C.U.S. persegue le seguenti finalità in via stabile e principale:

	a) La promozione, l'organizzazione, la gestione, la pratica,	
	la diffusione ed il potenziamento dell'attività sportiva di-	
	lettantistica e dell'educazione fisica universitaria da parte	
	dei tesserati, anche attraverso la preparazione e l'assisten-	
	za agli stessi, l'attività didattica, l'attività formativa,	
	nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive a caratte-	
	re locale, nazionale ed internazionale e la relativa parteci-	
	pazione;	
	b) la promozione di iniziative dedicate a favore di tesserati	
	con disabilità al fine di promuoverne non solo la pratica	
	sportiva, ma anche l'inclusione sociale e relazionale;	
	c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le fami-	
	glie, le istituzioni e le strutture universitarie e scolasti-	
	che, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istitu-	
	zione e l'incremento dei servizi per la pratica dello sport	
	da parte degli studenti e della comunità universitaria nei	
	territori;	
	d) la promozione della cultura, della lealtà sportiva e della	
	salute degli atleti, contrastando ogni forma di ricorso a	
	pratiche di doping e aderendo in maniera incondizionata alle	
	norme sportive antidoping;	
	e) la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità ter-	
	ritoriali di riferimento, al fine di sviluppare un spirito	
	comunitario e identitario e contrastare forme di bullismo, e-	
	marginazione e discriminazione;	

f) la promozione e la realizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le singole Università ed in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con i Dipartimenti e i Corsi di laurea di scienze motorie e con il C.O.N.I., la F.I.S.U., l'E.U.S.A., gli enti locali e gli enti operanti nei campi di interesse di FederCUSI e del C.U.S..

g) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento a livello locale e non di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da eseguirsi, d'intesa con l'Università di riferimento, in proprio o presso Istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione Scuola-Università all'interno di un processo formativo aperto e continuo anche per il tramite della cultura sportiva;

h) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie, e in genere sportive, di tipo educazionale, scolastiche, universitarie, d'intesa con la propria Università di riferimento;

	i) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito Centro Studi ovvero organismi similari;	
	j) la promozione, d'intesa con le istituzioni preposte, di programmi inerenti la doppia carriera degli studenti-atleti, con l'obiettivo di uniformare la disciplina, in conformità con quanto indicato dalle linee guida UE del novembre 2012 e successive integrazioni, al fine anche di prevenire l'abbandono scolastico ed incrementare il numero di laureati nell'istruzione superiore, favorendone l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	k) la promozione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e di altre linee programmatiche per lo sviluppo sostenibile, attraverso la sostenibilità energetica ed ambientale della pratica sportiva, introducendo appositi protocolli per la gestione degli impianti e delle manifestazioni e promuovendo percorsi di protezione e valorizzazione ambientale attraverso la pratica sportiva.	
	2. Quali attività secondarie e strumentali al perseguimento delle finalità di cui al primo comma, il C.U.S. può inoltre:	
	a) acquisire in proprietà, in concessione, in comodato, o in locazione, ovvero in gestione aree o impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, di proprietà e comunque nella disponibilità delle Università o di altri enti pubblici o soggetti privati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche sulla base di accordi che consentano	

l'accesso al personale docente e non docente delle Università, nonché a terzi;

b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative a favore dei tesserati;

c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e più in generale per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;

d) effettuare ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti, ivi comprese le attività di sponsorizzazione e promopubblicitarie;

e) costituire o partecipare a società, fondazioni, organismi di diritto pubblico o privato, nazionali ed internazionali, che svolgono attività strettamente connesse con i propri fini statutari.

ARTICOLO 3

Natura

1. Il C.U.S. ROMA è un'associazione avente personalità giuridica, aconfessionale e apartitica ed è soggetta alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, nonché alle disposizioni dello Statuto di FederCUSI

alla quale aderisce. Il C.U.S. ha struttura libera, autonoma, democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e non persegue fini di lucro. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive nell'ambito delle aggregazioni di competenza, non può essere delegata ad organizzazioni o Enti diversi.

2. Il C.U.S. ROMA ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, rispetto a FederCUSI, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto della Federazione.

3. Il C.U.S. ROMA applica le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché, così come previsto dallo Statuto di FederCUSI con riferimento allo svolgimento delle singole attività sportive, gli Statuti e i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di competenza, alle quali aderisce tramite affiliazione.

ARTICOLO 4

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

Modalità di adesione a FederCUSI

1. Il C.U.S. ROMA è federato a FederCUSI.

2. Il C.U.S. ROMA accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci e tesserati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi di FederCUSI e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti FederCUSI e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. ROMA acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto di FederCUSI e conseguentemente:

a) si obbliga a far osservare ai propri soci e tesserati lo Statuto ed i regolamenti di FederCUSI ed ogni suo atto deliberativo;

b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e successivamente ogni anno la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio Federale di FederCUSI.

ARTICOLO 6

Strutture organizzative

1. Il C.U.S. ROMA può strutturare la propria organizzazione sportiva in articolazioni interne o decentrate. In questo caso, con appositi regolamenti, il C.U.S. disciplina la costituzione, l'organizzazione, l'approvvigionamento e la rendicontazione della gestione della cassa delle proprie articolazioni. Le articolazioni del C.U.S. non hanno autonomia giuridica, patrimoniale o organizzativa e operano secondo quanto

disposto dagli Organi Amministrativi dell'Associazione.

2. Le articolazioni interne, ai soli fini promozionali della specifica disciplina sportiva, possono aggiungere sul materiale sportivo e su altri supporti, al nome del C.U.S. ROMA il riferimento alla disciplina sportiva praticata, con specifico logo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ferma restando l'unità giuridica, amministrativa e patrimoniale del C.U.S. ROMA, aderente a FederCUSI.

TITOLO II - I Soci

ARTICOLO 7

Soci del C.U.S. ROMA

1. Sono soci del C.U.S. ROMA le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione. È vietata l'associazione contemporanea a più CUS.

2. I soci si dividono in effettivi ed anziani.

3. I soci effettivi ed anziani godono tutti degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi. Partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S.

4. Possono essere soci effettivi del C.U.S. ROMA tutti gli studenti regolarmente iscritti alle Università aderenti alla C.R.U.I. che svolgono effettiva e particolare attività sportiva presso il medesimo C.U.S. secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI.

5. Possono essere soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, ne fac-

ciano richiesta entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

6. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto di FederCUSI facendo espressa accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto e dello Statuto di FederCUSI.

7. L'accoglimento delle domande di associazione non può essere subordinato al possesso di requisiti o al verificarsi di condizioni non previste dallo Statuto FederCUSI e dal regolamento di attuazione.

8. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo del C.U.S., previo esame della domanda e della documentazione prodotta.

9. La qualità di socio viene annotata in apposito registro dei Soci.

10. È sancito il divieto di associazione al C.U.S. per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I.. È sancito il divieto di associazione per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'associazione alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

A tal fine, da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il pe-

riodo su indicato. L'associazione dei soggetti di cui sopra è comunque subordinata alla esecuzione della sanzione irrogata.

ARTICOLO 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. Il grave o reiterato inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. ROMA. L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. ROMA, essere notificato all'interessato per lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente ed essere annotato nel registro soci. Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. ROMA e secondo le ulteriori modalità di cui al successivo art.29.

2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio Direttivo del C.U.S. ROMA.

3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

4. Le modalità di accertamento, contestazione, decisione e comunicazione dei provvedimenti di esclusione, recesso e decadenza sono disciplinati dal Regolamento di attuazione dello Statuto di FederCusi.

TITOLO III - I Tesserati

ARTICOLO 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto e dell'art.18 dello Statuto di FederCUSI, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. ROMA, sotto l'egida della Federazione, sia come praticanti diretti dell'attività sportiva, ma anche come collaboratori amatoriali per la promozione e le iniziative del C.U.S., vengono tesserati a FederCUSI, sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati alle attività di cui al comma 1, fanno richiesta al C.U.S. ROMA di essere tesserati a FederCusi.

3. I soggetti non in regola con il tesseramento non possono accedere alle attività di cui al comma 1, restando ammessa la partecipazione ad attività aventi natura diversa, ove consentite e in conformità con la normativa applicabile vigente.

ARTICOLO 10

Diritti e doveri dei Tesserati

1. I tesserati a FederCUSI, hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate da FederCUSI, anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento a FederCUSI deve essere rinnovato, a pena

di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale di FederCUSI.

3. Tutti i tesserati, fatto salvo quanto stabilito dall'art.18, comma 3 dello Statuto Federale, hanno il diritto di eleggere un loro rappresentante effettivo ed uno supplente che parteciperà all'Assemblea Federale per l'elezione di un componente del Consiglio Federale secondo le modalità contenute nello Statuto di FederCUSI e nel relativo Regolamento di attuazione.

TITOLO IV - Organi

ARTICOLO 11

Organi del C.U.S. ROMA

1. Sono organi del C.U.S. ROMA:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 12

Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del C.U.S. ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale, ed aventi diritto di voto, fatte salve le limitazioni a qualunque titolo successivamente intervenute. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non

sono ammesse deleghe.

2. L'Assemblea viene convocata mediante avviso contenente

l'ordine del giorno da pubblicarsi all'albo degli affissi del

C.U.S. nonché ove attivo, sul sito internet del C.U.S.. È

fatto obbligo di richiedere all'Università di pubblicare il

medesimo avviso nel proprio albo degli affisi. La convocazio-

ne può avvenire anche tramite messaggistica elettronica o al-

tra forma equivalente prevista dal Regolamento. La convoca-

zione deve essere pubblicata e/o trasmessa almeno quindici

giorni prima della data stabilita.

ARTICOLO 13

L'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria le seguenti

materie:

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Di-

rettivo;

b) elezione separata del Presidente e del Consiglio Direttivo;

c) elezione separata del Presidente del Collegio Revisori

Conti e dei componenti effettivi e supplenti;

d) approvazione annuale del Bilancio Consuntivo, della Rela-

zione Finanziaria e della Relazione Tecnico-Morale del Presi-

dente;

e) approvazione della destinazione dell'Avanzo di gestione

oppure delle modalità di copertura finanziaria del Disavanzo;

f) esame di ogni altro argomento inerente la gestione riser-

vato dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza,
o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene con votazione segreta.

3. L'Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, su convocazione del Presidente del C.U.S. previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

ARTICOLO 14

L'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria le seguenti materie:

a) modifiche dello Statuto approvata a maggioranza dei votanti ove siano presenti almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;

b) revoca degli organi o di singoli componenti in presenza di motivi gravi, sulla base di mozione di sfiducia approvata a maggioranza dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione, ad esclusione dei soggetti per i

quali è proposta la revoca che non possono partecipare al voto;

c) scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione e liquidazione della stessa, conseguente nomina dei liquidatori, determinazione dei poteri loro attribuiti e devoluzione del patrimonio secondo lo Statuto e le leggi vigenti, approvata con una maggioranza di almeno i 4/5 dei soci aventi diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione;

d) elezione degli Organi Direttivi nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri;

e) elezione di singoli Consiglieri in sostituzione di Consiglieri dimissionari o decaduti o cessati purché il loro numero nel totale non comporti la decadenza dell'intero organo;

f) elezione di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per qualsiasi causa abbiano cessato l'incarico prima della scadenza del termine;

2. Per l'elezione di cui al precedente comma 1, lett. d), e),

f) l'Assemblea è validamente costituita e delibera con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le medesime modalità dell'Assemblea ordinaria, ovvero ove ne faccia richiesta il 50% degli aventi diritto al voto, per trattare e deliberare sugli argomenti previsti dal precedente comma 1.

ARTICOLO 15

Disciplina generale delle cariche elettive

	1. Le cariche elettive hanno durata quadriennale, coincidente	
	con il quadriennio F.I.S.U; le elezioni degli organi amministrativi e di controllo si svolgono entro il termine massimo	
	del 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi mondiali universitari estivi.	
	2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Sono	
	comunque consentiti i rimborsi spese e le eventuali indennità	
	di valore esiguo, ove previste dalla vigente normativa in materia di attività sportiva dilettantistica, deliberate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	3. Possono essere eletti o nominati negli organi statutari	
	del C.U.S. i soggetti che siano in possesso dei requisiti e	
	per i quali non sussistano le condizioni di ineleggibilità e	
	incompatibilità di seguito previste. Il Presidente del C.U.S.	
	non può svolgere più di tre mandati.	
	4. Gli organi collegiali del C.U.S. possono avvalersi di	
	strumenti elettronici per la partecipazione alle adunanze e	
	per le votazioni che garantiscano la certezza e la trasparenza	
	della procedura nonché il rispetto delle regole previste	
	per lo specifico voto.	
	5. Il Regolamento elettorale disciplina le procedure di voto	
	in forma elettronica secondo modalità che garantiscano la serietà,	
	l'effettività e la trasparenza nel rispetto delle	
	regole per la specifica votazione ed in conformità alla disciplina	
	stabilita dalla Giunta del C.O.N.I.. Le assemblee e-	

lettive si svolgono tutte in presenza.

ARTICOLO 16

Eleggibilità, rieleggibilità e candidature

1. I componenti degli organi elettivi e di nomina, assembleari e monocratici, devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, comma 3, lettere b) e c) e comma 4 dello statuto del C.O.N.I.

2. Le candidature devono essere presentate 35 giorni prima dell'Assemblea elettiva; le candidature devono essere individuali e non si possono presentare candidature a più cariche.

Le modalità di presentazione, accettazione e integrazione delle informazioni delle candidature alle cariche elettive sono indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto FedrCUSI che disciplina altresì le modalità di pubblicazione, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso l'ammissione o l'esclusione delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che ne abbiano interesse innanzi al Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla pubblicazione, a pena di inammissibilità.

ARTICOLO 17

Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione del C.U.S. ROMA.

	2. Sono ineleggibili quanti, al momento della candidatura ab-	
	biano controversie giudiziarie contro FederCUSI, il C.U.S.	
	ROMA, il C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali o contro	
	altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.	
	3. Sono, altresì, ineleggibili coloro che vengono a trovarsi	
	in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per	
	ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti	
	o nominati.	
	4. La causa sopravvenuta di ineleggibilità comporta la deca-	
	denza.	
	ARTICOLO 18	
	<u>Incompatibilità</u>	
	1. Le cariche elettive del C.U.S. ROMA sono incompatibili con	
	quelle di Presidente nazionale o di componente degli Organi	
	di Giustizia di FederCusi.	
	2. La carica di presidente del C.U.S. è incompatibile con	
	quella di Delegato Regionale e delegato Provinciale del ter-	
	ritorio di competenza.	
	3. La carica di componente di un organo del C.U.S. federato è	
	incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva all'interno	
	del rispettivo C.U.S.	
	4. In ipotesi di incompatibilità, l'opzione deve essere comu-	
	nicata al Consiglio Federale, ovvero al Consiglio Direttivo,	
	ovvero ad entrambi a seconda delle cariche tra le quali sus-	
	siste incompatibilità, entro trenta giorni naturali e conse-	

cutivi dal verificarsi dell'incompatibilità che si ha al momento della proclamazione dell'elezione o della nomina. Decorso inutilmente il termine, il soggetto incompatibile si intende decaduto dalla carica acquisita successivamente.

5. Al fine di evitare l'insorgenza di conflitto di interessi, i Soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti del C.U.S., fino al perdurare del rapporto, sono incompatibili con le cariche elettive del C.U.S.

6. Analogamente, sono incompatibili con le cariche elettive, fino al perdurare del rapporto con il C.U.S., i Soci effettivi ed Anziani con i quali siano in corso rapporti di lavoro sportivo, ovvero altre forme di collaborazione continuativa soggetta a remunerazione che costituiscono fonte prevalente di sostentamento. Gli interessati a tal fine producono con cadenza annuale apposita autocertificazione per attestare la insussistenza della predetta causa di sospensione.

7. Qualora si realizzi una situazione di conflitto d'interessi limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

ARTICOLO 19

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. ROMA.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, può assumere impegni di spesa e disporre pagamenti nei limiti di

quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lett. f), rendicontando gli impegni assunti e le spese eseguite in occasione della prima adunanza utile del Consiglio Direttivo e svolge le attività di cui al successivo art. 26.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente Vicario.

4. Il Presidente può adottare provvedimenti di materia amministrativa relativi alla realizzazione di progetti e di attività di gestione del Centro, che comportino l'effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente, nei casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche e continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo.

6. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'esercizio delle sue funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo fissate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. ROMA ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dei fini

dell'associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:

a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando

il Vicepresidente Vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione e sull'applicazione delle sanzioni;

c) indire l'Assemblea dei soci che sarà convocata dal Presidente;

d) indire l'Assemblea dei tesserati FederCUSI di propria competenza, che sarà convocata dal Presidente, per gli adempimenti di cui all'art. 10, comma 3;

e) approvare i Regolamenti del C.U.S. nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di FederCUSI;

f) approvare il bilancio preventivo, dettagliando le voci di spesa, aggregato per categorie merceologiche omogenee;

g) predisporre entro il 30 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti ed all'Assemblea dei Soci che lo dovrà approvare entro il successivo 30 aprile;

h) determinare la quota associativa annuale;

i) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;

j) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;

	k) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;	
	l) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi del presente Statuto.	
	3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria variabile da non meno di 5 a non più di 15 componenti compreso il Presidente e i componenti di diritto di cui al successivo comma	
	4.	
	4. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo:	
	- un rappresentante indicato dal Rettore, per i Consigli composti da 5 componenti fino ad un massimo di 7 componenti;	
	- due rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 7 componenti fino ad un massimo di 11 componenti;	
	- tre rappresentanti indicati dal Rettore, per i Consigli composti da più di 11 componenti.	
	5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, possono essere componenti del Consiglio Direttivo solo i soci del C.U.S. eletti dall'Assemblea.	
	6. Nel Consiglio Direttivo deve essere garantita una rappresentanza di genere diverso non inferiore al 20% dei componenti eletti.	
	7. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 15, comma	

3, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno due quinti dei suoi componenti.

9. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 gg. prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

10. Il Consiglio Direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri eletti e delibera a maggioranza di detti membri presenti.

11. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

12. Il Consiglio Direttivo decade:

a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S., per qualunque motivo;

b) quando la metà più uno dei suoi componenti presenta dimissioni nella medesima data, decade o viene meno dalla carica per qualsiasi altra causa.

13. L'incarico di componente del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento del mandato e le eventuali indennità di valore esiguo

		fissate dal Consiglio medesimo.	
		14. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di	
		ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni	
		sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federa-	
		zione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o Ente di	
		Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.	
		15. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'ap-	
		provazione dell'Assemblea l'attribuzione della carica di Pre-	
		sidente Onorario ad un socio che abbia ricoperto per almeno	
		due mandati la carica di Presidente del Cus Roma e che abbia	
		contribuito in misura determinante alla crescita e allo svi-	
		luppo dell'Associazione.	
		Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle	
		riunioni del Consiglio Direttivo e non concorre alla costitu-	
		zione del suo numero legale.	
		La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato,	
		salvo dimissioni o revoca per giusta causa.	
		Il Presidente Onorario mantiene la sua carica con il possesso	
		della qualifica di socio. In caso di perdita di tale qualifi-	
		ca, decadrà automaticamente dalla qualifica di "Presidente	
		Onorario".	
		Il Presidente Onorario non svolge alcuna attività di rilievo	
		esterno neanche a titolo rappresentativo. Tale rappresentanza	
		può essere svolta solo in caso di espressa delega specifica	
		del presidente del Cus Roma in occasione di eventi e manife-	

stazioni istituzionali.

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti, soci e non soci, eletti dall'Assemblea.

2. Il Presidente, eletto con votazione separata dall'Assemblea, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea elegge altri due componenti effettivi e due supplenti di cui almeno uno in possesso dei medesimi requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente.

3. La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualunque altra carica associativa nell'ambito del C.U.S. ROMA

4. Il Collegio dura in carica 4 anni.

5. In caso di dimissioni, decadenza revoca o sopravvenuto impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Componente effettivo, in possesso dei requisiti richiesti per svolgere le funzioni di Presidente, che a parità di requisiti abbia ottenuto il maggior numero di voti, ovvero, in difetto, dal Componente supplente in possesso dei medesimi requisiti che ha maturato un maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità dell'esercizio dell'attività professionale così come risulta dal relativo Albo. Il Presidente del C.U.S. provvede entro i successivi sessanta giorni alla convocazione di una Assemblea avente all'Ordine del giorno l'elezione del Presidente del

	Collegio che si dovrà tenere entro i successivi trenta gior-	
	ni. In caso di dimissioni, decadenza revoca o sopravvenuto	
	impedimento definitivo degli altri Componenti del Collegio	
	questi sono surrogati dai componenti supplenti. Il Presidente	
	del C.U.S. entro novanta giorni convoca un'Assemblea per la	
	surroga dei componenti cessati e temporaneamente sostituiti	
	da quelli supplenti. Il Presidente e i componenti entrati in	
	carica a seguito di quanto al presente comma esercitano il	
	mandato per la durata del mandato dei soggetti cessati.	
	6. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere invi-	
	tato a tutte le riunioni dl Consiglio Direttivo ed a tutte le	
	adunanze dell'Assemblea, pena la nullità delle deliberazioni	
	assunte. L'invito deve contenere il medesimo contenuto di	
	quello formulato nei confronti dei componenti del Consiglio	
	Direttivo e dell'Assemblea.	
	7. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento	
	del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli previsti dal	
	Codice Civile per i Collegi Sindacali, in quanto applicabili.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti ha anche le funzioni di	
	revisore contabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti prov-	
	vede altresì, ai sensi dell'art. 2429, 2° comma del Codice	
	Civile, a riferire all'Assemblea dei soci sui risultati della	
	gestione.	
	8. Al Collegio dei Revisori dei Conti può essere riconosciuta	
	una indennità di carica deliberata dal Consiglio Direttivo.	

9. I Componenti del Collegio che siano Soci del C.U.S. non esercitano il diritto di voto su deliberare per le quali l'Organo di controllo abbia espresso pareri.

TITOLO V - Patrimonio, Mezzi e Personale

ARTICOLO 22

Patrimonio

1. Il patrimonio del C.U.S. è costituito dai beni mobili e immobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 23

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. ROMA si avvale dei seguenti mezzi:

a) contributi annuali versati dai soci e dai tesserati a norma del presente statuto;

b) contributi previsti da leggi dello Stato, delle Regioni, delle Province e delle Province Autonome, o concessi da altri Enti o da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni Sportive o dalle Discipline Sportive Associate per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. ROMA dall'esercizio delle sue attività;

c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;

d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono deposita-

ti in c/c presso uno o più Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo, intestati a nome del C.U.S. ROMA I documenti contabili per le movimentazioni finanziarie in entrata e in uscita necessari per i prelievi, le erogazioni ed i versamenti sono firmati dal Presidente o, in caso di necessità, dal Vicepresidente Vicario.

ARTICOLO 24

Bilancio e Conto Consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. ROMA comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del C.U.S. ROMA è compilato un apposito Bilancio di Previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa dettagliandole per categorie merceologiche omogenee.

3. Il Bilancio Consuntivo annuale, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico articolato in fonti di entrata (ricavi) e destinazioni di spesa (costi) e dalla Nota Integrativa (Relazione Finanziaria), viene integrato dalla Relazione Tecnico-Morale del Presidente e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; il Bilancio è annualmente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di Previsione relativo all'anno seguente.

5. Nel caso di Avanzo/Disavanzo di Gestione, il Consiglio Di-

rettivo dovrà indicare per l'approvazione dell'Assemblea le modalità di utilizzo dell'Avanzo, che dovrà essere destinato a favore delle attività istituzionali, o le disponibilità finanziarie destinate alla copertura del Disavanzo negli esercizi futuri.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 5 dello Statuto federale, la documentazione di cui ai precedenti commi viene trasmessa a FederCUSI.

ARTICOLO 25

Personale

1. Il C.U.S. ROMA svolge le proprie attività avvalendosi:

a) di personale dipendente, assunto e mantenuto nel rispetto della vigente normativa di legge e nel rispetto del C.C.N.L. Impianti sportivi e Attività Sportive;

b) di personale assunto e mantenuto a tempo determinato ovvero in altre forme consentite dalla vigente normativa di legge e nel rispetto del C.C.N.L. Impianti sportivi e Attività Sportive ove applicabile, non aventi carattere di stabilità;

c) di collaboratori amatoriali, vale a dire soggetti tesserati del C.U.S. ROMA che, secondo quanto consentito dalla vigente normativa pro tempore spontaneamente e per finalità amatoriali mettono a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere le attività del C.U.S. ROMA di cui all'art. 2, così come prescritto dall'art. 9, comma 1, senza diritto a percepire alcuna remunerazione o indennità né altra

utilità anche a titolo indiretto e per i quali il C.U.S. sostiene solo il costo relativo alla assicurazione.

ARTICOLO 26

Scritture sociali

1. Il Presidente del C.U.S. è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del/i:

a) libro Soci;

b) libro Verbali dell'Assemblea;

c) libro Verbali del Consiglio;

d) registri e scritture contabili, compreso libro inventario;

e) libro protocollo o mezzi equipollenti per l'archiviazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.

2. Il Presidente del Collegio dei Revisori è responsabile della tenuta, del tempestivo aggiornamento e della conservazione del libro Verbali del Collegio.

TITOLO VI - Disposizioni finali

ARTICOLO 27

Scioglimento, cessazione, estinzione del C.U.S. ROMA

1. Il recesso, l'esclusione da FederCUSI e qualunque altra causa che comporti la perdita della qualifica di federato a FederCUSI, determinano lo scioglimento coattivo del C.U.S. In ogni caso nelle more dell'esperimento di tutti gli adempimenti conseguenti allo scioglimento, l'ASD non potrà utilizzare la denominazione C.U.S. e non potrà proseguire i rapporti attivi e passivi con Università, Enti, Amministrazioni, Federa-

zioni Sportive e Discipline Sportive Associate contratti in ragione dell'essere stati federati a FederCUSI.

2. Lo scioglimento volontario, la cessazione o l'estinzione del C.U.S. sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri, anche al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni convenzionali con l'Università di riferimento o la loro risoluzione consensuale.

3. Il patrimonio residuo alla fine della liquidazione sarà devoluto ai soli fini sportivi, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente.

4. L'Assemblea Straordinaria, ai fini di cui al precedente comma 1, sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci.

ARTICOLO 28

Commissariamento

1. Il C.U.S. ROMA i suoi Soci e i suoi Tesserati, prendono atto ed accettano che per come previsto al precedente art. 1, commi 5 e 7, al fine di garantire l'effettiva realizzazione di quanto previsto dal medesimo art. 1, commi 1 e 8 ed al fine di non realizzare le condizioni di cui all'art. 1, comma 4, per quanto stabilito al presente Statuto e fermo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 e 2 in materia di autonomia del C.U.S. rispetto a FederCusi, accetta espressamente ed ir-

	revocabilmente la disciplina di cui all'art. 42 dello Statuto	
	FederCusi garantendo la massima collaborazione con gli organi	
	commissariali.	
	2. FederCusi, nelle ipotesi di cui al precedente art. 27,	
	comma 1, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazio-	
	ni nei confronti dell'Università di riferimento, dispone il	
	commissariamento del CUS per il tempo strettamente necessario	
	alla conclusione delle relative convenzioni, ovvero alla loro	
	risoluzione consensuale. Gli effetti di cui all'art. 27 comma	
	1, restano sospesi fino alla conclusione del commissariamento.	
	ARTICOLO 29	
	<u>Controversie</u>	
	1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il	
	C.U.S. ROMA e FederCUSI, il C.U.S. ROMA ed altri C.U.S., tra	
	il C.U.S. ROMA ed i suoi Soci e i Tesserati, ovvero tra i So-	
	ci e i Tesserati del C.U.S. ROMA a qualsiasi titolo, purché	
	inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le	
	controversie relative all'interpretazione ed applicazione	
	delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le	
	controversie di natura patrimoniale, si fa espresso rinvio a-	
	gli artt. 32 e ss. dello Statuto di FederCUSI.	
	ARTICOLO 30	
	<u>Normativa applicabile</u>	
	1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa	
	riferimento alle norme del codice civile e delle leggi spe-	

ciali in materia.

ARTICOLO 31

Norme finali

1. Il regolamento di attuazione dello Statuto del C.U.S. è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei componenti e deve essere trasmesso a FederCUSI per le verifiche di merito normativo e per la sua approvazione. I Regolamenti interni di funzionamento del C.U.S. approvati dal Consiglio Direttivo entrano in vigore dalla data della delibera e devono essere ratificati dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

F.to Pompeo Leone

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dottor Fabrizio Ruffo, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n.41 (quarantuno) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Viale Parioli n.44, ventitrè ottobre duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal Notaio Fabrizio Ruffo.